

STATUTO

PASSI CONDIVISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIEDIMONTE MATESE CE VIALE
DELLA LIBERTA 47

Numero REA: CE - 368489

Codice fiscale: 04950350613

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-04-2026 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n.13093 di Raccolta STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA ART. 1 DENOMINAZIONE E' costituita la società cooperativa denominata "PASSI CONDIVISI Società Cooperativa Sociale - ETS". La società cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo Amministrativo nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci e sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla Legge, dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del Codice civile ed in quanto compatibili dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata. ART. 2 SEDE La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Piedimonte Matese (CE). Indirizzo nel comune predetto, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere modificati, istituiti o soppressi, con semplice decisione dell'organo amministrativo. Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. ART. 3 DURATA La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. TITOLO II MODELLO SOCIETARIO SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA ART. 4 MODELLO SOCIETARIO La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. ART. 5 PREVALENZA A norma dell'articolo 2514 del c.c., si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa: 1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative, è retta dai principi di mutualità e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

1) lo svolgimento di attività di gestione di servizi socio sanitari ed educativi di cui all'art.1, lettera a), Legge 381/1991, ed in particolare l'esercizio delle seguenti attività suddivise per tipologia di utenti:

svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti attraverso:

- la gestione complessiva di:

- comunità familiari;
- comunità educative;
- comunità pronta accoglienza;
- comunità alloggio per adolescenti;
- asili nido e/o nidi di infanzia;
- centri per l'infanzia;
- spazi per bambini e per famiglie;
- centri di aggregazione per bambini, bambine ed adolescenti;
- servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza;
- scuole materne;
- centro gioco con affido;
- servizi "tempo per le famiglie";
- centri estivi;
- centri ricreativi;
- centri di prima accoglienza per minori in attesa di giudizio;
- la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;
- la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale;
- servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
- servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
- servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari;
- servizio di dopo scuola, a bambini nell'età prescolare e scolare;

- sostegno, educazione e formazione di bambini, adolescenti ed adulti con bisogni speciali, tramite corsi per DSA, BES, ADHD ed altre difficoltà di apprendimento;

-- servizi a sostegno delle famiglie multi problematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza e lo sviluppo pedagogico-educativo;

-- promozione dell'educazione sportiva nelle scuole;

- la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate;

Svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori ed adulti, attraverso:

- la gestione complessiva di:

-- comunità alloggio;

-- comunità socio-educativa-riabilitativa;

-- residenze protette;

-- centri socio-educativi-riabilitativi diurni;

- la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;

- la prestazione dei sotto indicati servizi a carattere territoriale:

-- servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;

-- servizi educativi ed assistenziali scolastici;

-- servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;

-- servizi presso soggiorni climatici;

-- servizi trasporto;

-- servizi di attività motoria;

-- servizi di psicomotricità;

-- servizi di musicoterapia;

-- attività sportivo-riabilitativa,

- la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate;

Svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso:

- la gestione complessiva

-- comunità alloggio;

-- case albergo;

-- case riposo;

-- residenze protette;

-- centri diurni;

- la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;

- la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale;

-- servizi di assistenza domiciliare e di base;

-- servizi di assistenza tutelare;

-- servizi di assistenza domiciliare integrata;

-- servizi di assistenza anche tutelare presso soggiorni climatici;

-- servizi di trasporto;

- la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate;
Svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche psico-sociali

- la gestione complessiva di:

- comunità alloggio per persone con disturbi mentali;
- comunità alloggio per ex tossicodipendenti;
- comunità alloggio per gestanti e/o per madri con figli a carico;
- comunità familiari;
- alloggi sociali per adulti in difficoltà;
- centri di pronta accoglienza per adulti;
- centri di pronta accoglienza per ex detenuti;
- case famiglia;
- case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale;
- alloggi per soggetti sottoposti a misure alternative alla pena detentiva;
- promozione e gestione di centri sportivi e polisportivi rivolti a persone in stato di disagio;
- promozione e gestione di laboratori agricoli, artigianali, artistici rivolti a persone in stato di disagio;
- attività sportivo-riabilitativa;

- la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;

- la prestazione dei sotto indicati servizi a carattere territoriale:

- servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;

- la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

La società ha inoltre per oggetto la gestione di:

presidi per il trattamento delle tossicodipendenze; strutture residenziali e diurne per il trattamento dei disturbi alimentari; strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per tossicodipendenti; nuclei di assistenza residenziali all'interno di strutture protette; centri semi residenziali; tutte le strutture sociali, sanitarie e socio sanitarie residenziali o semi residenziali per giovani in difficoltà; soggetti in disagio sociale; centri di aggregazione giovanile; sportelli o centri informatori per giovani e/o donne; sportelli per extracomunitari e stranieri; corsi di alfabetizzazione per extracomunitari volti al conseguimento della licenza media; laboratori educativi con i minori stranieri ricercando anche un loro inserimento e la loro interazione nel gruppo di classe o scuola; centri di accoglienza profughi; centri di accoglienza rifugiati; centri di identificazione stranieri ed extracomunitari; servizi di mediazione linguistica; servizi ludico ricreativi; ludobus; servizio di cuoco, aiuto cuoco e di lavanderia in strutture;

servizio infermieristico e fisioterapico sia a domicilio sia presso strutture; servizio ausiliario-inservientistico; servizio di refezione scolastica; servizio di assistenza in scuolabus e durante trasporti; servizio di trasporto sociale; servizi di assistenza sociale; promozione e gestione di attività di pet therapy; qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopra indicate.

La società ha inoltre per oggetto:

- la esecuzione di progetti di ricerca scientifica e/o formazione professionale e/o di incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi;

- la gestione di centri vacanze e la promozione di attività turistica sotto qualsiasi forma per soggetti svantaggiati e loro familiari nel rispetto delle condizioni contrattuali o previste dalla legge.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa, nell'organizzazione e svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, ma comunque potrà svolgere dette attività anche avvalendosi di persone esperte in esse anche se non socie.

La cooperativa sociale potrà stipulare convenzioni con i comuni, le regioni, le province, i ministeri e con tutti gli enti pubblici ad essi subordinati ed anche con gli enti privati onde concretizzare gli scopi sociali medesimi.

Potrà inoltre partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto.

Essa potrà richiedere ed utilizzare qualunque forma di finanziamento e contributo disposto dalla Cee, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a 3 (tre), nè superiore al massimo previsto dalla legge, nel rispetto dell'art.2519 c.c.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

*Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società;

*Soci lavoratori svantaggiati: sono svantaggiate le persone indicate all'art.4 della Legge 381/91.

Essi devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa, e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci sopra elencati instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

*Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-formativi ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con

amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti;

*Soci sovventori: sono persone fisiche, giuridiche o altri Enti, comunque costituiti a norma dell'art.4 della Legge n.59 del 31/01/1992, che, pur non in possesso dei requisiti richiesti per essere ammessi alla società come soci ordinari, intendono concorrere alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. In questo caso le condizioni di ammissione, qualora non risultino da apposite norme regolamentari, saranno stabilite a apposite delibere assembleari.

Possono altresì essere soci soggetti diversi alle persone fisiche, ed, in particolare persone giuridiche pubbliche o private, nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art.2527 c.c.: tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla formazione professionale ovvero all'inserimento di manodopera nell'impresa. I soci iscritti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro i quali devono completare o integrare la loro formazione professionale, in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici della cooperativa, in coerenza con le sue strategie di medio e lungo termine;
- coloro che sono in grado di cooperare in maniera particolare, per propri requisiti tecnici e/o professionali, al raggiungimento degli scopi sociali, in coerenza con le strategie di medio e lungo termine della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in tali casi, in conformità a quanto stabilito in apposito regolamento, stabilisce almeno:

*la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale nell'attività sociale, e non può comunque

superare il limite temporale di cinque anni;

*i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

*l'importo della quota di capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.

I soci speciali possono essere esclusi anche prima della data di scadenza prevista per il periodo di formazione, di inserimento o di collaborazione, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione, di inserimento o di collaborazione, il socio speciale, se lo richiede, viene ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori ordinari, a condizione che abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione, all'inserimento nell'assetto lavorativo o alla collaborazione tecnica, a secondo quanto previsto dalla deliberazione di ammissione e del regolamento apposito in materia, conseguendo i livelli qualitativi operativi prestabiliti dalla cooperativa.

Nel caso in cui quanto sopra detto non si sia verificato, l'organo amministrativo, a suo insindacabile giudizio, può effettuare la delibera di esclusione nei confronti del socio speciale che è giunto al termine della sua collaborazione, secondo i termini e le modalità previste dal successivo Art.15.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti i documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- l'eventuale categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel

libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il diritto agli utili, al ristorno, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

ART.10

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non è determinato in un ammontare prestabilito ma non può essere inferiore o superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere almeno una quota complessiva di capitale.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

ART. 11

CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro

dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa all'autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

ART. 12

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa (o l'erede nel caso di morte) risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente, o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 14

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o la trasformazione in altro tipo di società o in altro ente;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo. Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione

o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 15

ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288 c.c., primo comma.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni di cui al presente statuto.

Gli eredi, allorquando siano provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 17

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio

dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione non comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 18

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale composto dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalle riserve previste dalla legge (artt.2545 ter e quater c.c.).

ART. 19

CAPITALE SOCIALE

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero imprecisato di quote sociali del valore nominale di **euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero)** cadauna, nei limiti di Legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata dalle quote degli avanzi di gestione e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci.
- c) dalla riserva speciale, formata con le somme versate dai soci, ai sensi dell'art.6;
- d) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altro fondo e/o accantonamento costituito nel rispetto delle norme di legge.

ART. 20

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo

provvede alla redazione del bilancio nei termini e secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto dei limiti previsti dal presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 21

RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare quanto conferito dai soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento sia della riserva legale sia di fondi mutualistici.

ART. 22

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno applicare le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%;
- c) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.
- d) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile;

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per

i dividendi.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

ART. 23

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema di amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Organo amministrativo;
- c) Collegio sindacale, se nominato

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 24

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 25

COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
8. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla

legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:
in prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta;

in seconda convocazione, qualora prevista nell'avviso di convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea deliberi sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:
l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 26

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART. 27

DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 28

ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari, emessi ai sensi dell'art.2526 c.c., ultimo comma, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 29 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a.da un amministratore unico;

b.da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza; in tal caso, resta ferma la necessità da parte degli amministratori di costituire il consiglio di amministrazione e di riunirsi nelle forme previste dal successivo art. 30 quando si decide su materie riservate dalla legge o dallo statuto inderogabilmente al consiglio di amministrazione. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo può essere nominato per un periodo determinato, non superiore a 3 (tre) esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Agli amministratori spettano i rimborsi delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, oltre eventuali compensi decisi dai soci.

ART. 30 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, quando il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli

amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci, il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, che può essere anche diverso dalla sede sociale, purchè sito in Italia, ovvero in altro Paese membro dell'Unione Europea.

Di regola la convocazione è fatta - a mezzo lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica - almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

In difetto di valida convocazione, sono comunque valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione quando siano presenti tutti i membri del Consiglio e tutti i sindaci, se nominati, e nessuno si opponga alla discussione.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente, in sua assenza, dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. Le cariche di presidente (o di vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

ART. 31 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, senza limitazione alcuna, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari od opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In

mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro. Si applicano gli artt. 2257 e 2258 C.C., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 C.C. e al secondo comma dell'art. 2258 C.C. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART. 32 - RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta all'organo liquidatorio.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART. 33

La società può nominare il collegio sindacale.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

I sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia; tuttavia, qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c..

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. e, quando obbligatorio per legge, esercita il controllo contabile sulla società.

Al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (art.2477 ultimo comma c.c.).

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni (art.2404 c.c.). La riunione potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio

di amministrazione.

ART. 34

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 35

SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 36 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 37

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 38

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c..

La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 39

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 40

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatico scioglimento della società ai sensi del n.7) dell'art. 2484 c.c..

ART. 41

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi

regolamenti sottoponendoli, successivamente, all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 42

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Firmati:

Gianmarco PASCALE

SANILLO Luciana

Melania IMPERADORE

Onofrio di CAPRIO Notaio - segue Sigillo

La presente copia, su supporto informatico, è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e si trasmette in termine utile di registrazione ad uso del Registro delle Imprese. Imposta di bollo assolta all'origine per via telematica, ai sensi del D.M. n. 22/02/2007, mediante M.U.I. estesa agli atti e ai documenti trasmessi per via telematica.